



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 29.11.2021

Numero di pubblicazione: BH07-0000002639

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 934a CO, Fausto Stiz

Organizzazioni interessate:

Fausto Stiz
CHE-103.835.645
via Bossi 17a
6830 Chiasso

Situazione iniziale:

Mancanza di un valido domicilio legale

Disposizione:

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 934a del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

Fausto Stiz, Chiasso (CHE-103.835.645),
ritenuto che

I. secondo l'art. 934a cpv. 1 CO se un'impresa individuale non dispone più di un valido domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia rimasta infruttuosa. Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC,

Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente.

II. l'ente giuridico in oggetto è risultato privo di un valido domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 09.08.2021, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio e a quello del titolare, lo scrivente ufficio ha diffidato l'impresa individuale in oggetto a notificare un domicilio legale valido entro il termine di 30 giorni. La busta dell'invio raccomandato è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l'indicazione "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 26.08.2021, è stato quindi nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. La diffida con l'assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni è stata pubblicata nel FUSC in data 04.10.2021, 05.10.2021 e 06.10.2021, come previsto dall'art. 934a cpv.

1 CO. Anche questo termine è scaduto infruttuoso. Di conseguenza l'impresa individuale in questione deve essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio, in quanto priva di un valido domicilio legale nel comune di sede;

III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è stabilito un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona tenuta alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 500.00;

sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC decide:

1. L'impresa individuale Fausto Stiz, Chiasso, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 934a cpv. 1 CO, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano CHF 6.00 per gli invii postali e CHF 75.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 500.00 a carico di Fausto Stiz.

5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione e alla diffida, gli esborsi e l'ammenda, per un totale di CHF 811.00, sono posti personalmente a carico di Fausto Stiz.

6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 14.01.2022

Punto di contatto:

Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca